



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
ALLOGGI TRANSITORI
DA DESTINARE AD EMERGENZE ABITATIVE**

Legge Regionale n. 16 del 08.07.2016

Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017

Delibera di Giunta Regionale n. 11/2063 del 31 luglio 2019

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2021

Indice articoli

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Destinatari e requisiti

Art. 3. Presentazione delle domande

Art. 4. Costituzione della commissione competente per l'assegnazione degli alloggi

Art. 5. Durata dell'assegnazione

Art. 6. Oneri a carico dell'assegnatario

Art. 7. Doveri dell'assegnatario

Art. 8. Decadenza dell'assegnazione

Art. 9. Norme finali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di assegnazione transitoria di alloggi di proprietà del comune di Bolgare, esclusi dal patrimonio SAP, a nuclei familiari e/o persone in condizione di grave disagio sociale ed abitativo.

Art. 2 Destinatari e requisiti

Possono presentare domanda per l'assegnazione transitoria di alloggi di proprietà comunale per il superamento di situazioni di emergenza abitativa i singoli cittadini o nuclei familiari indicati al punto 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 11/2063 del 31 luglio 2019.

Alla data della domanda i richiedenti, sia cittadini che famiglie, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici stabiliti dalla Legge Regionale n. 16 del 08.07.2016 e dall'art. 7 del Regolamento Regionale 4/2017.

I requisiti possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, la cui veridicità potrà essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza.

Art. 3 Presentazione delle domande

La domanda di assegnazione del servizio abitativo transitorio da parte dei nuclei familiari aventi diritto deve essere presentata all'ufficio protocollo comunale in qualsiasi momento dell'anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità dell'intero nucleo familiare;
- copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini privi di cittadinanza italiana);
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- eventuale copia del verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica;

Sulla base della tipologia di nucleo familiare indicato nella domanda di assegnazione e compreso nel punto 1. della D.G.R. 11/2063 del 31.07.2019, dovrà essere altresì allegata:

- copia del provvedimento di disdetta per finita locazione o di detenzione senza titolo, convalidato dal Giudice competente, al quale non sia seguito un nuovo contratto di locazione correlato ad una nuova residenza;
- copia del decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare;
- copia del provvedimento di sfratto esecutivo per morosità incolpevole a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo annuale del contratto di locazione;
- copia dell'ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato o per ragione di ordine pubblico;
- certificazione rilasciata dal Servizio Sociale;
- altri documenti che possono comprovare lo stato di indigenza del richiedente.

Art. 4

Costituzione della commissione competente per l'assegnazione degli alloggi

La sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio, in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dal richiedente, verranno esaminate dal nucleo di valutazione tecnico così composto:

Responsabile del settore Servizi alla Persona - Presidente

Assistente sociale comunale - Membro

Rappresentate ALER di Bergamo – Membro

Il responsabile del settore Servizi alla Persona, avuta notizia della presentazione della domanda di assegnazione di alloggio transitorio da parte del Responsabile del procedimento nominato ai sensi del punto 4. della DGR 11/2063 del 31.07.2019 e deputato al controllo dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 4/2017 per l'accesso al servizio abitativo pubblico, convoca il nucleo di valutazione nei tempi e nei modi più consoni all'urgenza rilevata e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso di impossibilità a presenziare da parte di un componente, il nucleo di valutazione dovrà acquisire parere scritto del membro assente in ordine alla valutazione della domanda in esame.

La seduta del nucleo di valutazione può avvenire sia in presenza che a distanza mediante videoconferenza.

Il nucleo di valutazione rassegna al Responsabile del Procedimento una relazione conclusiva dell'attività di valutazione svolta con il relativo parere. Il parere del nucleo è obbligatorio ma non vincolante. Le assegnazioni sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del Responsabile del Procedimento contenente gli elementi minimi obbligatori indicati nella DGR 11/2063 del 31 luglio 2019. Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione. L'ente si esprime con decisione motivata nei successivi 30 giorni.

L'assegnazione del servizio abitativo con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione proposti dai servizi comunali personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale. L'assegnatario si impegna altresì a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP.

Nel caso in cui l'ente non avesse disponibilità di alloggi pubblici liberi da assegnare in via transitoria agli aventi diritto, le istanze pervenute verranno esaminate dal nucleo di valutazione nei trenta giorni antecedenti al rilascio dell'alloggio transitorio da parte del precedente assegnatario.

Si darà priorità al nucleo familiare che presenta le seguenti caratteristiche:

- 1) composto da almeno un minore;
- 2) composto da almeno un componente con certificazione di invalidità;
- 3) anzianità di residenza nel Comune di Bolgare.

Art. 5 Durata dell'assegnazione

Considerata la finalità dell'assegnazione, il diritto ad abitare nei locali assegnati a carattere transitorio può avere una durata massima di dodici mesi rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore

a dodici mesi, mediante provvedimento motivato del nucleo di valutazione di cui all'art. 4 del presente regolamento e comunicato alla Regione.

Il provvedimento motivato di rinnovo dell'assegnazione, per un periodo non superiore a 12 mesi, deve essere adottato dal responsabile unico del procedimento nei sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di assegnazione del servizio abitativo. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso al servizio abitativo transitorio. Trovano applicazione le disposizioni procedurali e gli adempimenti previsti per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio.

La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del servizio abitativo transitorio.

Art. 6

Oneri a carico dell'assegnatario

Sono a carico dell'assegnatario:

- 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione da versarsi con la prima rata del canone di locazione,
- marche da bollo per la stesura del contratto di locazione,
- due mensilità del canone annuale di locazione, calcolato sulla base della documentazione presentata dal cittadino, a titolo di cauzione,
- spese relative alle utenze per i consumi di energia elettrica e gas metano, contabilizzate dall'Ente previa acquisizione delle bollette emesse dalle società erogatrici dei servizi,
- spese condominiali rapportate al periodo di assegnazione.

La manutenzione ordinaria è a carico dell'assegnatario in proporzione al periodo di occupazione dell'immobile.

Le spese condominiali sono a carico dell'assegnatario in proporzione al periodo di occupazione dell'immobile.

Art. 7

Doveri dell'assegnatario

All'assegnatario dell'alloggio è fatto divieto di ospitare persone diverse da quelle autorizzate dall'Amministrazione comunale in sede di assegnazione, fatta salva susseguente autorizzazione dell'Ente. E' compito del servizio sociale e/o degli organi di Polizia Locale provvedere a monitorare periodicamente tale situazione.

L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare quanto previsto nel Regolamento d'uso degli alloggi Erp del Comune di Bolgare e nel Regolamento delle ripartizioni delle manutenzioni nei fabbricati Erp del Comune di Bolgare, consegnati in copia al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 8

Decadenza dall'assegnazione

Al servizio abitativo transitorio si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 16/2016 e

dal Reg. reg. n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza. La permanenza nell'alloggio senza averne titolo comporta inoltre l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'articolo 22, comma 3 della legge regionale n. 16/2016.

Art. 9
Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le seguenti disposizioni:

- Legge Regionale n. 16 del 8 luglio 2016,
- Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017,
- Delibera di Giunta Regionale n. 11/2063 del 31 luglio 2019.